

# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

Ordinanza del Settore 6 n° 18 del 24-07-2017

Registro Interno n° 4.

**RICHIAMATO** l'Art. 107, Comma 3, Lettera g) del T.U.E.L. (D. Lgs. n° 267/2000), che ha attribuito ai Dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° 2 del 17.01.2017, con il quale sono state conferite le Funzioni di Responsabile del Settore 6 Edilizia Privata e Amministrazione del Patrimonio alla Dott.ssa Beatrice Parenti, ai sensi dell'Art. 50, Comma 10 ed Art. 109, Comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo Unico ordinamento Leggi enti Locali";

**VISTO** il Rapporto di P.G. n° 6/2017 redatto dal Servizio Associato di Polizia Locale dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere in data 29/06/2017, e trasmesso in data 30.06.2017 con prot. di arrivo n° 10193, dal quale si rileva che la Sig.ra Cinzia Braglia nata a Piombino il 13.05.1962 e residente in Massa M.ma in via B.Albizzeschi n.12, proprietaria dell'immobile posto in Massa Marittima via della Libertà 13 (fg 143 part. 203 sub 3) e titolare dell'attività denominata "Bar Centrale", è responsabile dei lavori oggetto dell'accertamento di cui al rapporto sopra citato ed in particolare dell'installazione di pannelli isolanti a protezione acustica di 5 motori e compressori per la refrigerazione sul retro del fabbricato sito in via della Libertà n.13, sulla facciata prospiciente vicolo Porte, facente parte di "Palazzo Pannocchieschi" ad uso dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata "Bar Centrale". I motori e i compressori, come riportato nel Rapporto di P.G. n° 6/2017, risultano essere presenti sulla facciata da data antecedente il subentro della Sig.ra Cinzia Braglia come proprietaria dell'immobile, tuttavia si rileva che sono a servizio dell'attività di cui è titolare e risultano privi di titolo abilitativo.

**ACCERTATO** che le opere di cui sopra sono state eseguite su un immobile:

- Ricadente in vincolo paesaggistico ex Art. 136, Comma 1, Lettera c) e d) del D. Lgs. n° 42/2004
- vincolato *de jure* ai sensi dell'Art. 10 del D. Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii.
- posto in area individuata come Zona "A – Centro Storico" come da Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n° 48 del 30.07.2007;
- posto in area inserita nella perimetrazione di Centro Storico dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. del 24.11.1999 e, in quanto tale, sottoposta al Vincolo Paesaggistico di cui ss.mm.ii.;

**RILEVATO** che le opere accertate, stante la loro consistenza, debbano esser considerate interventi di cui all'Art. 6 bis del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii., ovvero all'Art.136 della L.R.T. n° 65/2014 e ss.mm.ii, ed altresì soggette alle limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali, nonché alle norme specifiche che subordinano la realizzazione dell'intervento all'Autorizzazione Paesaggistica per la verifica di compatibilità con il Vincolo Paesaggistico di cui all'Art. 136 del D. Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii, nonché all'Art.10 dello stesso Decreto;

**VISTO CHE** nel caso in esame trova applicazione l'Art. 201, Comma 1, della L.R.T. n° 65/2014 e ss.mm.ii., che testualmente recita:

*Art. 201*

*Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici del comuni.*

1. *Le opere e interventi di cui all'articolo 136, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni*

# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

*entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.*

**RITENUTO** pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la rimozione di dette opere, dato che l'intervento, oltre ad essere dal punto di vista edilizio-urbanistico realizzato in assenza di Autorizzazione Paesaggistica e Monumentale, è stato altresì eseguito senza il preventivo e necessario titolo abilitativo;

**ACCERTATO CHE** le opere contestate risultano funzionalmente completate;

**CONSIDERATO CHE**, trattandosi di installazione pannelli isolanti, si ritiene tecnicamente possibile la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi;

**VISTI** gli Artt. 107 e 109 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., *"Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

**VISTA** la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**VISTO** il D. Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii., *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"*;

**VISTO** il D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii., *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"*;

**VISTA** la L.R.T. n° 65 del 10.11.2014 e ss.mm.ii., *"Norme per il governo del territorio"*;

## INGIUNGE

Alla Sig.ra **Cinzia Braglia** proprietaria dell'immobile posto in Massa Marittima via della Libertà 13 (fg 143 part. 203 sub 3) e titolare dell'attività denominata "Bar Centrale", come sopra generalizzata e per le motivazioni descritte in narrativa, la **RIMOZIONE** a propria cura e spese delle opere realizzate abusivamente e in particolare dei pannelli isolanti, dei 5 motori e compressori per la refrigerazione, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

## DISPONE

La notifica della presente Ordinanza all'interessata responsabile dell'abuso, Sig.ra Cinzia Braglia nata a Piombino il 13.05.1962 e residente in Massa M.ma in via B.Albizzeschi n.12

La trasmissione del presente provvedimento, per debita conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto;
- all'Amministrazione Provinciale di Grosseto;
- alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- al Segretario Comunale;
- al Servizio Associato di Polizia Locale dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere.

## AVVISA

Avverso la presente ordinanza, ai sensi del Comma 4 dell'Art. 3 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, nei termini e modi previsti dall'Art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n° 1034; o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei termini e modi previsti dall'Art. 8 e seguenti della Legge 24.11.1971, n° 1199.

**COMUNE DI MASSA MARITTIMA**  
PROVINCIA DI GROSSETO

Massa Marittima, li 24-07-2017

IL RESPONSABILE  
PARENTI BEATRICE